

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. GASPARIN SERGIO DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/RIMINI DEL 19.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 22.1.2008)

La C.G.F. esaminati gli atti, sentite le argomentazioni di parte ricorrente, ritiene necessario acquisire supplementi di referto da parte degli Ufficiali di gara chiamati a dirigere la gara Messina/Rimini del 19.1.2008, affinché gli stessi riferiscano in ordine al comportamento tenuto dai dirigenti della società Messina Peloro S.r.l. al termine della gara *de qua*, con particolare riguardo alla circostanza dell’ingresso dei predetti tesserati negli spogliatoi dedicati agli Ufficiali di gara stessi.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/JUVENTUS DEL 27.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 30.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 178 del 01.02.2008)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di Euro 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Toschei Dr. Stefano – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 5) RICORSO DELL' U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2008 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/MODENA DEL 26.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA F.C. TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell'11.02.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal F.C. Torino di Torino riduce la sanzione inflitta alla squalifica per una giornata di gara confermando l'ammenda di Euro 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 7) RICORSO DELL' A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 03.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milano di Milano e dispone la restituzione della tassa reclamo.

ORDINANZA

- 4) RICORSO DELL' U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE PAPADOPULO SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 26.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

La C.G.F rinvia su istanza di parte a nuovo ruolo, il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete